



STRALCIO DEL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI BOJANO ZONA "E1"



AREA OGGETTO D'INTERVENTO

ZONA E

ZONA AGRICOLA



E1

ZONA AGRICOLA

Art. 12. Zona E - Agricola

La zona E è suddivisa nelle sottozone ER, E1, E1T. Gli indici urbanistico-edilizi relativi a ER, a E1 e a E1T sono precisati nelle tabelle 19/ER, 20/E1, 20-A/E1-CL5 e 21/E1T.

1. La sottozona ER delle frazioni e nuclei rurali è destinata agli insediamenti rurali accentrati, attualmente esistenti nell'agro di Bojano. L'espansione è rigorosamente limitata all'interno dei perimetri indicati nelle planimetrie. Le costruzioni esistenti hanno, in genere, necessità di interventi di bonifica e di eliminazione delle condizioni igieniche degradate; ma sono da indagare a fondo anche i valori storico-archeologici che interessano numerosi casali presenti nei nuclei e nelle campagne. Le nuove costruzioni devono rispettare il carattere ambientale preesistente.

2. La sottozona E1 comprende le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola e/o di attività comunque connesse con l'uso agricolo.

sono consentite costruzioni a servizio dell'agricoltura attinenti alla residenza, alla coltivazione, alla trasformazione ed al confezionamento dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali, alla produzione e lavorazione di carni, o laboratori per riparazioni e rimessa di macchine e attrezzature agricole, alle quali è annessa la abitazione del conduttore. Sono da favorire programmi di ricomposizione della proprietà fondiaria e di promozione di sistemi di conduzione agricola e di allevamento moderni e di tipo industriale.

sono altresì consentite costruzioni per industrie estrattive secondo la normativa vigente ed interventi relativi ad iniziative di agriturismo (E1T).

Nella sottozona E1 sono comprese anche le aree attualmente coperte da un quantitativo consistente di piante autoctone (querce, aceri, castagni, faggi), definibili cioè come boschi; queste aree rimangono vincolate all'attuale destinazione, con esclusione di ogni edificazione a carattere permanente e saranno oggetto di programma di rimboschimento e di protezione delle piante; sono inoltre sottoposte anche a vincolo idrogeologico, e sono soggette alle leggi e disposizioni vigenti in materia di boschi ed in particolare alla legge forestale del 10/12/1923 n. 3267 ed alle norme più recenti in materia di protezione contro gli incendi.

La sottozona E1T comprende aree agricole di tipo E1 ove sono consentiti particolari interventi relativi ad iniziative di "agriturismo" o di "turismo sociale" solo se inquadrati in un piano ben documentato. Possono cioè autorizzarsi proprietari di aziende agricole, che dispongono di fondi e fabbricati adeguati, alla trasformazione:

di terreni in campi di lavoro agricolo o in aree per sport equestri o per atletica o per altri sport all'aria aperta,
e di fabbricati in strutture ricettive (tipo ostelli per la gioventù).

In mancanza di una normativa o di un piano specifico a livello regionale si possono autorizzare gli interventi che rispettano la stessa normativa generale delle aree E1, ed in particolare interventi che utilizzino edifici esistenti, opportunamente trasformati, o che realizzino volumi nuovi, o di completamento, che, nel loro insieme, non superino l'indice di fabbricabilità complessivo di 0,1 mc/mq, senza, ovviamente, la suddivisione in residenziale e rurale, ma con una suddivisione funzionale tra area dei posti letto e aree di servizio ricettivo, sportivo, del tempo libero, agricolo, ecc. Non si pongono limiti minimi o massimi all'estensione della proprietà da adottare; sono vietati abbattimenti di alberi e di vegetazione caratteristica. L'Amministrazione Comunale può autorizzare deroghe alla normativa generale delle aree E1, sempre nel rispetto della procedura di cui alla L. 21/12.1955 n. 1357 (vedi successivo art.18).